

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Lugano

del 22 luglio 2016

IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

visti:

- la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- il regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014;
- il regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015, in particolare gli art. 4 cpv. 2 e 34;
- il regolamento della maturità professionale del 1° luglio 2015;
- l'ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base di Operatrice sociosanitaria / Operatore sociosanitario con attestato federale di capacità (AFC) del 5 agosto 2016;
- l'ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice socioassistenziale / Operatore socioassistenziale con attestato federale di capacità (AFC) del 21 agosto 2020
- il regolamento della CDPE concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle Scuole specializzate del 25 ottobre 2018;
- il programma quadro d'insegnamento per le scuole specializzate del 25 ottobre 2018

emana il seguente regolamento:

Capitolo primo

Generalità

Art. 1 Descrizione e titoli

¹La SSSMT di Lugano offre cicli di formazione SSS per podologi, specialisti in attivazione e tecnici di sala operatoria.

²I titoli rilasciati al termine dei cicli di cui al cpv. 1 sono:

- a) "podologo dipl. SSS";
- b) "specialista in attivazione dipl. SSS".

Art. 2 Commissione di vigilanza

Richiamato l'art. 35 del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015, la commissione di vigilanza di ogni singola formazione è composta da almeno cinque membri, tra i quali il capo della Sezione della formazione sanitaria e sociale (SEFSS) della Divisione della formazione professionale (di seguito Divisione) e, di regola, almeno due professionisti del settore.

Capitolo secondo

Ammissione e frequenza

Art. 3 Ammissione iniziale

¹Sono ammessi tramite esame di graduatoria fino a completamento dei posti disponibili, previo superamento della visita medica d'entrata i titolari di un attestato federale di capacità (AFC) conseguito al termine di una formazione della durata di almeno tre anni o di un titolo almeno equivalente. Per i candidati che non dispongono del titolo di studio indicato sopra possono essere concesse deroghe sulla base di un dossier di candidatura che comprovi le

competenze acquisite attraverso il percorso formativo svolto, l'esperienza lavorativa e la formazione continua effettuata.

²I candidati titolari di un AFC o di una maturità o di un titolo equivalente non comprensivo delle scienze naturali e coloro che richiedono l'ammissione su dossier sono tenuti a frequentare il corso integrativo in scienze naturali (biologia, chimica e fisica) organizzato dall'istituto ottenendo la relativa certificazione.

³L'esame attitudinale di graduatoria prevede di regola una prova psicoattitudinale e un colloquio con i docenti responsabili della formazione e uno psicologo.

Art. 4 Frequenza e sanzioni disciplinari

¹La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Alle assenze e alle sanzioni disciplinari si applicano, riservate le differenze di natura organizzativa, le disposizioni del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015.

²In caso di frequenza inferiore all'80% del totale delle lezioni dispensate nel corso di un anno scolastico, la Divisione, su proposta della direzione di istituto, può negare alla persona in formazione la promozione alla classe successiva o l'accesso alle procedure di qualificazione.

Capitolo terzo

Insegnamento

Art. 5 Durata e modalità

¹Il ciclo di formazione ha la durata di tre anni; ogni anno scolastico comprende la formazione teorica a scuola e quella pratica presso diversi istituti sociosanitari, i programmi sono illustrati negli allegati A, B e C.

²Le persone in formazione che comprovano d'avere già acquisito una parte dell'insegnamento possono beneficiare d'una riduzione del periodo di formazione. Le richieste vanno presentate per iscritto alla direzione di istituto.

³La formazione per i vari cicli può comprendere:

- a) un piano di studio sulla base di una struttura modulare;
- b) lezioni sia in presenza che a distanza;
- c) l'esecuzione di lavori pratici.

Art. 6 Definizione dei piani di studio

I piani di studio sono definiti nei diversi programmi quadro d'insegnamento e negli allegati.

Art. 7 Assicurazioni sociali, spese, diritti e doveri particolari

¹Le persone in formazione sono assicurate contro gli infortuni professionali, non professionali e la perdita di salario conseguente a malattia nella forma riconosciuta ai dipendenti dello Stato. I premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico della persona in formazione.

²Le spese per il materiale, il lavoro di diploma, le visite e le trasferte sono a carico della persona in formazione.

³Durante la formazione pratica:

- a) non è ammesso un turno di lavoro di oltre sei giorni consecutivi, compresi i giorni di scuola, come pure non è ammesso un periodo di riposo superiore ai 4 giorni consecutivi al di fuori delle vacanze;
- b) le persone in formazione hanno diritto ai congedi pagati previsti per i dipendenti dello Stato.

Art. 8 Controlli della salute

¹La persona in formazione deve sottoporsi alla visita medica all'entrata e alla fine della formazione e deve sottostare alle vaccinazioni obbligatorie per lo svolgimento degli stage

pratici.

²Durante la formazione i controlli della salute sono organizzati dalla direzione di istituto secondo le disposizioni cantonali e federali previste per il personale sanitario.

³La cartella sanitaria della persona in formazione rimane presso il medico scolastico o lo studio medico che ha effettuato i controlli.

⁴Casi particolari sono esaminati dal medico cantonale. La direzione di istituto può richiedere la rivalutazione dell'idoneità durante la formazione nei casi in cui la stessa fosse messa in dubbio

Capitolo quarto

Valutazioni, note e promozione

Art. 9 Criteri di promozione

¹La promozione all'anno successivo avviene quando è stata ottenuta almeno la sufficienza in tutti i moduli; in caso di insufficienza la valutazione del modulo deve essere ripetuta entro sei mesi in data stabilita dalla direzione di istituto.

²L'eventuale valutazione insufficiente di un periodo di pratica (stage) non può essere ripetuta e sancisce la ripetizione dell'anno scolastico.

Art. 10 Procedure di qualificazione finali

¹L'accesso alle procedure di qualificazione finali implica il superamento di tutti i moduli del III anno.

²Le procedure di qualificazione finali sono costituite dalle seguenti parti:

- a) un lavoro di diploma o un progetto orientato alla pratica;
- b) un esame pratico o una valutazione della pratica professionale;
- c) un colloquio d'esame.

³Le procedure di qualificazione finali sono valide se tra gli esaminatori sono presenti docenti delle discipline d'esame ed esperti di materia esterni, con una qualifica e un'attività professionale nel corrispondente settore di riferimento, designati prima delle procedure di qualificazione.

⁴La direzione di istituto stabilisce le date e le direttive per lo svolgimento delle prove e per la loro ripetizione, le descrive separatamente e ne informa tutti gli interessati.

⁵Le procedure di qualificazione finali sono considerate superate se ciascuna delle tre parti indicate al cpv. 1 è superata.

⁶La persona in formazione che non ha superato una o più parti delle procedure di qualificazione finali può ripresentarsi una seconda e ultima volta per ognuna delle parti non superate; se anche la seconda volta una delle prove non sarà superata, le procedure di qualificazione finali saranno considerate definitivamente non superate.

Art. 11 Criterio per la durata massima della formazione

¹Complessivamente la formazione non può durare più di cinque anni. Il singolo anno scolastico non può essere ripetuto più di una volta.

²Sono concessi al massimo due anni di interruzione motivata della formazione, cumulabili e non ripetibili.

Capitolo quinto

Disposizioni finali

Art. 12 Norme transitorie

Per le persone in formazione al 1° gennaio 2022 si applicano le disposizioni previgenti.

Art. 13 Entrata in vigore e pubblicazione

¹Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2022/2023 e abroga tutte le disposizioni anteriori.

²Esso è pubblicato sul Foglio ufficiale.

Bellinzona, 22 luglio 2016

Per il Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport
Il Consigliere di Stato, Direttore: M. Bertoli
Il Direttore della Divisione della formazione
professionale: P. Colombo

Modificato il 25 luglio 2019 (RD 164); modifiche degli art. 5 cpv. 2 dell'allegato B, entrate in vigore con l'anno scolastico 2019/2020.

Modificato il 6 luglio 2021 (RD 322); modifiche degli art. 3 cpv. 2 e 3, 5, 10 cpv. 3, degli allegati A, B e C, entrate in vigore con l'anno scolastico 2021/2022

Modificato il 14 dicembre 2022 (RD 714); modifiche degli art. 5 cpv. 1, degli allegati A, B, C, entrate in vigore con l'anno scolastico 2022/2023.

Allegato A

Piano di studio podologi dipl. SSS

Codice	Moduli	Ore lezione			
		I° anno	II° anno	III° anno	Totale
AF	Anatomia, fisiologia e biomeccanica	210 ¹	68 ¹	-	278
PA	Patologia	124 ¹	194 ¹	62 ²	380
IS	Igiene e sterilizzazione	104 ¹	-	-	104
AR	Aspetti relazionali	48 ¹	32 ¹	40 ²	120
SP	Salute pubblica, diritto, storia della scienza	48 ¹	-	-	48
MR	Metodologia ed informatica	60 ¹	46 ¹	24	130
DP	Diagnosi podologiche	114 ¹	156 ¹	64 ²	334
OA	Organizzazione aziendale	-	-	38	38
ML	Materiali e metodi di lavoro	42 ¹	-	-	42
TP	Trattamenti podologici	180 ¹	110 ¹	82 ²	372
SC	Scienze chimiche e farmacologiche	34 ¹	22 ¹	-	56
CI	Collaborazione interdisciplinare	-	-	20	20
LS	Lingua straniera	36 ¹	36 ¹	36 ²	108
SA	Studio autonomo	400	336	364	1'100
	TOTALE ore scolastiche	1'400	1'000	730	3'130
PP	Pratica Professionale - Stage	400 ¹	800 ¹	1'070 ²	2'270
	TOTALE	1'800	1'800	1'800	5'400

¹Discipline soggette a convalida vincolante per il passaggio all'anno successivo.

²Discipline soggette a convalida vincolante per l'accesso alle procedure finali di qualifica.

Allegato B

Piano di studio specialisti in attivazione dipl. SSS

Codice	Moduli	Ore lezione			
		I° anno	II° anno	III° anno	Totale
AP	Apprendimento	82 ¹	82	74	238
BT	Basi teoriche	210 ¹	80 ¹	104 ²	394
TB	Tecniche di base	124 ¹	188 ¹	124	436
AT	Altre tecniche	108 ¹	140 ¹	154 ²	402
AR	Aspetti relazionali	128 ¹	112 ¹	104 ²	344
	Altro	60	52	88	200
	Esami	28	16	26	70
SA	Studio autonomo	172	202	122	496
	TOTALE ore scolastiche	912	872	796	2'580
PP	Pratica Professionale - Stage	888 ¹	928 ¹	1'004 ²	2'820
	TOTALE	1'800	1'800	1'800	5'400

¹Discipline soggette a convalida vincolante per il passaggio all'anno successivo.

²Discipline soggette a convalida vincolante per l'accesso alle procedure finali di qualifica.

Allegato C

Piano di studi tecnici di sala operatoria dipl. SSS

Moduli di insegnamento		Ore
Codice	I° anno	
1.01	Concetti di base	214 ¹
1.02	Corpo umano	176 ¹
1.03	Cura e assistenza	70 ¹
1.04	Ruolo del volante	60 ¹
1.05	Ruolo dello strumentista	80 ¹
1.06	Chirurgia generale	40 ¹
1.07	Igiene, asepsi e antisepsi	40 ¹
1.08	Certificato ATS livello 1	80 ¹
1.09	Interventi minori dell'apparato digerente	40 ¹
1.10	Interventi minori del piccolo bacino	40 ¹
1.11	Interventi minori del collo e della testa	24 ¹
1.12	Interventi vascolari minori	24 ¹
1.13	Interventi minori del sistema muscolo scheletrico	40 ¹
	LTT scolastici	92
	TOTALE ore scolastiche	1'020
1.20	Pratica professionale	660 ¹
	LTT professionali	120
	TOTALE	1'800

Moduli di insegnamento		Ore
Codice	II° anno	
2.00	Metodologia della ricerca e inglese	220 ¹
2.01	Anatomia topografica e patologia	80 ¹
2.02	Complicanze chirurgiche, urgenze e anestesia	50 ¹
2.03	Interventi medi e grandi dell'apparato digerente	90 ¹
2.09	Interventi medi e grandi del piccolo bacino	70 ¹
2.10	Interventi medi e grandi del collo e della testa	50 ¹
2.11	Interventi vascolari medi e grandi	60 ¹
2.12	Interventi medi e grandi del sistema muscolo scheletrico	110 ¹
2.13	Interventi toracici medi e grandi	50 ¹
2.14	Interventi di chirurgia plastica, ricostruttiva e pediatrica	50 ¹
2.15	LTT scolastici	110
	TOTALE ore scolastiche	940
2.20	Pratica professionale	760 ¹
	LTT professionali	100
	TOTALE	1'800

Moduli di insegnamento		Ore
Codice	III° anno	
3.01	Organizzazione, gestione qualità, ruolo professionale	38 ²
3.03	Politraumi e prelievi d'organi	20 ²
3.09	Interventi complessi e di urgenza dell'apparato digerente	28 ²
3.10	Interventi complessi e di urgenza del piccolo bacino	28 ²
3.11	Interventi complessi e di urgenza del collo e della testa	38 ²
3.12	Interventi vascolari complessi, di urgenza, cardiocirurgia	36 ²
3.13	Interventi complessi e di urgenza del sistema muscolo scheletrico	44 ²

	TOTALE ore scolastiche	250
3.20 & 3.21	Pratica professionale	1'4602
	LTT professionali	90
	TOTALE	1'800

¹Discipline soggette a convalida vincolante per il passaggio all'anno successivo.

²Discipline soggette a convalida vincolante per l'accesso alle procedure finali di qualifica.*